

**DELIBERAZIONE 26 NOVEMBRE 2019
495/2019/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI NON RECUPERABILI
RELATIVI AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NON RISCOSSI DALLE IMPRESE
DISTRIBUTTRICI DI ENERGIA ELETTRICA. CONFERMA CON INTEGRAZIONI DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 300/2019/R/EEL**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1089^a riunione del 26 novembre 2019

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99/09;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora denominata Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 19 dicembre 2013, 612/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 612/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 268/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2015, 609/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 109/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 50/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 430/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 430/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2019, 300/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 300/2019/R/EEL);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: TIT);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 597/2017/R/EEL, recante “Interventi in ordine alla disciplina delle garanzie contrattuali e alla fatturazione del servizio di trasporto dell’energia elettrica”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 52/2018/R/EEL, recante “Meccanismo di riconoscimento degli oneri di sistema non riscossi e altrimenti non recuperabili, applicabile agli utenti del servizio di trasporto di energia elettrica”;
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 maggio 2016, 2182/2016 (di seguito: sentenza 2182/2016);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. II, 31 gennaio 2017, 237, 238, 243, 244 (di seguito: sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017);
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 30 novembre 2017 5619, 5620 (di seguito: sentenze 5619/2017 e 5620/2017).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna, all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico; tale finalità orienta l’esercizio dei poteri, attribuiti alla medesima Autorità dall’articolo 2, comma 12, lettere d) e h), di definire le condizioni tecnico-economiche di accesso ai servizi, nonché le modalità di erogazione dei servizi medesimi;
- al fine di regolare nel dettaglio e in modo uniforme alcuni aspetti del servizio di trasporto dell’energia elettrica, anche alla luce del nuovo contesto istituzionale ed economico e alle innovazioni sopravvenute, con la deliberazione 612/2013/R/EEL l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di un codice di rete tipo per tale servizio (di seguito: Codice di rete tipo o Codice tipo), volto in particolare a definire, innanzitutto, comunque secondo un percorso di progressiva regolazione, la disciplina della fatturazione del servizio e delle garanzie per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’utente del trasporto, aspetti la cui regolazione risultava prioritaria, viste le concrete ed effettive esigenze del settore e dei mercati *retail*;
- con la deliberazione 268/2015/R/EEL sono stati adottati, quindi, i primi capitoli del Codice tipo aventi a oggetto:
 - a) il tipo di garanzie ammesse che gli utenti sono tenuti a prestare per l’accesso al servizio e la quantificazione delle stesse e prevedendo che siano dimensionate tenendo conto anche degli oneri generali di sistema, e le modalità del loro adeguamento periodico, nonché del loro adeguamento nei casi di inadempimento delle obbligazioni di pagamento da parte dell’utente;
 - b) le modalità attraverso cui è effettuata la fatturazione del servizio nei confronti degli utenti del servizio di trasporto tenuti a versare i corrispettivi tariffari del servizio e gli oneri generali di sistema alle imprese distributrici;
- con il Codice tipo, l’Autorità ha definito una disciplina dettagliata (sebbene limitata per ora ad alcuni aspetti) del servizio di trasporto, che integra e uniforma le condizioni generali di contratto praticate dalle imprese distributrici nei confronti degli utenti che necessitano di accedere alla rete per poter dare esecuzione fisica ai contratti di fornitura con i clienti finali; in tal modo, quindi, il Codice tipo risponde all’esigenza

di libero accesso alle reti definendo un quadro certo, chiaro, trasparente e facilmente fruibile all'utente, sull'assetto dei diritti e delle obbligazioni che caratterizzano il rapporto contrattuale tra l'esercente il trasporto e l'utente medesimo;

- tale quadro di regole è stato, altresì, predisposto tenendo conto della necessità di conciliare e contemperare, per quanto possibile, le contrapposte esigenze di utenti del trasporto e imprese distributrici e, quindi, cercando, da un lato, di favorire la partecipazione dei primi al mercato e, dall'altro, di contenere per i secondi il rischio di mancati pagamenti, tenuto conto, peraltro, delle ripercussioni sul sistema degli eventuali inadempimenti degli utenti; in tale prospettiva, ad esempio, il Codice tipo dimensiona l'importo delle garanzie da prestare a 3 mesi di servizio erogato, a fronte di una potenziale esposizione massima dell'impresa distributtrice nei confronti dell'utente pari a poco meno del doppio di tale misura.

CONSIDERATO CHE:

- con le sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017, il Tar Lombardia si è pronunciato sui ricorsi presentati da alcuni utenti del trasporto contro la deliberazione 268/2015/R/EEL con particolare riguardo ai seguenti profili:
 - (i) la facoltà delle imprese distributrici di richiedere agli utenti del trasporto garanzie a copertura del versamento degli oneri generali di sistema;
 - (ii) il potere del distributore di risolvere il contratto in caso di mancato versamento di detti oneri generali;
 - (iii) gli obblighi dei venditori in materia di fatturazione e riscossione degli oneri generali di sistema;
- in particolare, il Tar Lombardia, con le citate sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017:
 - i. ha aderito all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 2182/2016 secondo cui l'obbligo di versare gli oneri generali di sistema graverebbe esclusivamente sui clienti finali e pertanto l'Autorità difetterebbe di un potere di eterointegrazione dei contratti di trasporto in relazione a tale profilo, chiarendo e precisando che l'assenza di un simile potere di eterointegrazione avrebbe *“esclusivo riferimento alle obbligazioni che non sono proprie degli stessi venditori e che tali soggetti non sono tenuti ad assumere in virtù di norme di legge”*; in altre parole, secondo il Tar Lombardia *“deve ritenersi che il potere dell'Autorità di intervenire autoritativamente nella regolazione contrattuale possa bensì consentire, a beneficio degli utenti e della tenuta del sistema, l'imposizione di garanzie a carico degli operatori”* nonché di disporre la risoluzione del contratto di trasporto in caso di inadempimento, *“ciò però soltanto laddove l'obbligazione garantita sia propria del soggetto gravato”*;
 - ii. ha prospettato conseguentemente, che il potere dell'Autorità di eterointegrare i contratti di trasporto per gli aspetti di cui sopra sussiste limitatamente agli oneri generali effettivamente incassati dai clienti finali;

- iii. ha negato la sussistenza di un potere del distributore di risolvere il contratto di trasporto per il mancato versamento da parte dell'utente degli oneri generali di sistema;
- iv. ha ritenuto legittima la regolazione dell'Autorità nella parte in cui attribuisce al venditore l'obbligo di fatturare e riscuotere gli oneri generali di sistema presso i clienti finali, corrispondendo il gettito all'impresa distributrice;
- in ottemperanza alle sentenze 237/2017, 238/2017, 243/2017 e 244/2017 del Tar Lombardia, con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha avviato un procedimento, esteso successivamente con deliberazione 430/2018/R/EEL, finalizzato all'adozione di interventi di regolazione in tema di garanzie relative agli oneri generali di sistema fatturati dalle imprese distributrici agli utenti del servizio di trasporto;
- in particolare, con tale deliberazione, l'Autorità:
 - ha definito in via cautelare una disciplina transitoria che commisura la quantificazione delle garanzie prestate in relazione agli oneri generali di sistema tenendo conto di una stima degli importi non riscossi;
 - ha previsto, a integrazione e completamento della predetta disciplina transitoria, che siano individuati, tra gli altri, meccanismi volti a riconoscere un'adeguata compensazione alle imprese distributrici dell'eventuale mancato incasso delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema.

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 109/2017/R/EEL, l'Autorità ha introdotto, con la deliberazione 50/2018/R/EEL, un meccanismo di riconoscimento degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema, predisponendo una disciplina fondata su criteri volti alla promozione dell'efficienza nella riscossione del credito e alla minimizzazione dell'onere a carico del sistema ovvero dei clienti finali;
- tale meccanismo permette alle imprese distributrici di richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) il reintegro dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili, limitatamente alla quota parte inerente agli oneri generali di sistema, per i crediti riconducibili a contratti di trasporto risolti per inadempimento da almeno sei mesi e relativi a fatture di trasporto scadute da almeno dodici mesi;
- l'accesso al meccanismo presuppone una complessiva gestione efficiente del credito, alla luce dei criteri dettati al riguardo dalla regolazione, da parte dell'impresa distributrice richiedente il reintegro, nonché l'avvenuto versamento da parte della stessa degli oneri generali ai sensi dell'articolo 41 del TIT;
- tali criteri limitativi costituiscono un carattere essenziale nel meccanismo di reintegrazione in quanto fungono da elemento di contemperamento necessario degli interessi in gioco, a fronte della necessità di recuperare presso i clienti finali gli oneri che il meccanismo determina;
- la deliberazione 50/2018/R/EEL definisce l'ammontare di reintegrazione come la somma del credito non incassato (CNO) e degli oneri eventualmente sostenuti in caso di cessioni del credito o di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito conclusi

successivamente alla risoluzione del contratto di trasporto, limitatamente alla quota afferente agli oneri generali di sistema;

- proprio nell'ottica di commisurare le quote oggetto di reintegrazione all'effettivo impegno dell'impresa distributrice nella gestione del credito, il comma 1.4, lettera a), numero iv) della deliberazione 50/2018/R/EEL includeva nel computo del CNO anche gli interessi di mora fatturati secondo quanto previsto dall'Allegato C della deliberazione 268/2015/R/EEL, in considerazione della duplice funzione degli interessi moratori quale strumento di deterrenza degli inadempimenti di obbligazioni pecuniarie e di ristoro del danno finanziario conseguente alla morosità della controparte;
- si è tuttavia avuto evidenza della diffusione, tra la maggior parte delle imprese distributrici che hanno presentato domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento, della prassi di fatturare gli interessi di mora solamente in seguito alla risoluzione del contratto e in prossimità della scadenza annuale per presentare presso CSEA la suddetta domanda di ammissione, vale a dire in un momento in cui gli interessi di mora non sono più idonei a svolgere la predetta funzione di deterrente;
- in ragione di ciò, e vista la prossimità della scadenza del 31 luglio 2019 (data entro cui le imprese distributrici dovevano comunicare alla CSEA la domanda di ammissione al meccanismo di riconoscimento dei crediti non recuperabili), l'Autorità, con la deliberazione 300/2019/R/EEL, è intervenuta con urgenza al fine di evitare il perpetrarsi di condotte contrastanti con i principi di efficienza nella gestione del credito, modificando la disciplina del meccanismo di reintegrazione degli oneri altrimenti non recuperabili per il mancato incasso degli oneri generali di sistema;
- in particolare, l'Autorità ha:
 - escluso dal computo dell'ammontare di reintegrazione gli interessi di mora fatturati, ritenendo che tale disposizione, alla luce della prassi invalsa, non dia attuazione ottimale al principio di efficiente minimizzazione della morosità complessiva (punto 2);
 - disposto che il CNO sia rivalutato al saggio degli interessi legali vigente al momento della liquidazione da parte di CSEA, in modo tale che risulti comunque garantita alle imprese distributrici la copertura dei costi finanziari implicitamente connessi alla svalutazione dei crediti a ristoro quindi del danno finanziario conseguente alla morosità della controparte (punto 1);
 - applicato la rivalutazione del CNO al saggio degli interessi legali anche con riferimento all'istanza 2018 (punto 3).

CONSIDERATO CHE:

- le misure sopra richiamate sono state adottate in via d'urgenza; peraltro, per garantire comunque la partecipazione dei soggetti interessati alla formazione della nuova disciplina, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, l'Autorità ha fissato un termine (24 luglio 2019) per la

presentazione di osservazioni e proposte sulle citate misure, al fine di acquisire elementi per valutarne eventuali adeguamenti;

- al riguardo, sono pervenute osservazioni da parte di un'associazione rappresentativa delle imprese distributrici e di tre singole imprese distributrici;
- in generale, i soggetti che hanno presentato osservazioni condividono solo parzialmente le disposizioni introdotte con la deliberazione 300/2019/R/EEL;
- tutti i predetti soggetti esprimono perplessità circa l'esclusione degli interessi moratori dal meccanismo di riconoscimento; in particolare, un'impresa distributtrice afferma che una tale previsione contrasterebbe con il principio di efficiente gestione del credito richiamato dall'Autorità stessa, dal momento che, data la riduzione delle possibilità di recuperare gli interessi di mora fatturati, i distributori saranno portati a non emettere più fatture relative a tali importi, rimanendo così privi di uno strumento volto all'efficientamento della riscossione del credito;
- tutti i soggetti ritengono inoltre scorretto parlare di un abuso della regolazione con riferimento alla prassi di fatturare gli interessi moratori solamente dopo la risoluzione del contratto di trasporto, chiarendo che tali ammontari nella pratica operativa possono essere fatturati solo successivamente al pagamento degli arretrati a cui essi si riferiscono: infatti, gli operatori ritengono necessario, per la quantificazione dell'onere di mora, conoscere la data del pagamento dell'insoluto; a tal proposito le imprese distributrici aggiungono che è prassi diffusa avvisare gli utenti inadempienti di una tale applicazione degli interessi moratori in sede di sollecito e di diffida ad adempiere;
- un operatore sottolinea inoltre che anche il Gestore dei servizi energetici (di seguito: GSE), qualora si verifici il mancato versamento degli oneri generali da parte delle imprese distributrici, fattura gli interessi di mora solamente successivamente al pagamento degli oneri, in modo del tutto comparabile a quanto attuato dagli operatori; a tal proposito due operatori auspicano che l'Autorità, qualora non intenda revocare la deliberazione 300/2019/R/EEL, consenta almeno il riconoscimento, nell'ambito del meccanismo in discorso, degli interessi di mora fatturati dal GSE all'impresa distributtrice;
- due imprese distributrici, così come l'associazione rappresentativa dei distributori, auspicano che le disposizioni della deliberazione 300/2019/R/EEL siano superate, reintegrando appieno il meccanismo di recupero gli interessi moratori fatturati e non incassati dai distributori, eventualmente identificando adeguate disposizioni regolatorie finalizzate a individuare la corretta e più idonea fatturazione degli interessi di mora; in subordine, due imprese distributrici auspicano che l'Autorità includa nel meccanismo almeno gli interessi moratori fatturati in vigenza del contratto e rimasti insoluti successivamente alla risoluzione, escludendo quindi i soli interessi di mora fatturati successivamente alla risoluzione del contratto;
- infine le tre imprese distributrici intervenute sostengono che la previsione della deliberazione 300/2019/R/EEL, che nega il riconoscimento degli interessi moratori oggetto di domanda presentata nella sessione 2018, dispiegherebbe una contestabile efficacia retroattiva, laddove nega il riconoscimento di crediti già oggetto di istanza presentata nella sessione del 2018.

CONSIDERATO CHE:

- le osservazioni pervenute contestano, in primo luogo e principalmente, le misure introdotte dall'Autorità con la deliberazione 300/2019/R/EEL sulla presupposta correttezza della prassi, diffusa tra diversi operatori (tra cui anche il GSE), di fatturare gli interessi di mora solo successivamente al pagamento di quanto dovuto; un tale argomento, tuttavia, appare inconferente per i seguenti motivi;
- in disparte il fatto che le condotte segnalate all'Autorità hanno a oggetto la fatturazione degli interessi di mora in assenza di alcun pagamento di quanto dovuto, ciò che tuttavia assume rilievo decisivo è il fatto che ad essere in contrasto con le finalità del meccanismo di riconoscimento degli oneri definito dalla deliberazione 50/2018/R/EEL non è la prassi segnalata nell'ambito della consultazione, ma è l'insieme delle due decisioni dell'impresa distributrice di (a) fatturare gli interessi moratori quando ormai la risoluzione del contratto di trasporto è avvenuta (e in assenza di ogni pagamento) e di (b) chiederne l'ammissione al predetto meccanismo;
- come già detto, infatti, la finalità del predetto meccanismo è quella di definire forme di compensazione per l'impresa distributrice rispetto al mancato incasso degli oneri generali di sistema da parte dei propri utenti, promuovendo al contempo condotte efficienti nella gestione del credito; ciò con l'evidente finalità di ridurre il più possibile l'onere posto a carico del suddetto meccanismo e quindi, in ultima analisi, della generalità dei clienti finali (sulla quale il predetto onere è infatti ribaltato);
- pertanto, poiché gli interessi moratori previsti dal Codice tipo sono fissati a un tasso particolarmente severo (all'evidente scopo di disincentivare i ritardi di pagamento da parte degli utenti), la scelta dell'impresa distributrice di fatturare gli interessi di mora solo dopo la risoluzione del contratto, al fine del loro riconoscimento nell'ambito del meccanismo di reintegrazione di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL, si pone in palese contrasto con la sopra ricordata finalità; ciò in quanto, una tale scelta, lungi dal concretizzare un'azione di efficiente tutela del credito, ha piuttosto l'effetto di incrementare l'onere a carico del meccanismo in modo ingiustificato, in quanto l'elevato tasso degli interessi di mora risulta sproporzionato rispetto alle condivisibili esigenze dell'impresa distributrice di ottenere un congruo ristoro per il tempo trascorso tra l'inadempimento dell'utente e l'effettiva copertura assicurata dal meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL;
- queste ultime esigenze dell'impresa distributrice, di natura finanziaria, trovano peraltro piena tutela nella deliberazione 300/2019/R/EEL nella parte in cui, come già detto sopra, prevede (punto 1) che il CNO sia rivalutato al saggio degli interessi legali vigente al momento della liquidazione da parte di CSEA (appunto in modo tale che risulti comunque garantita alle imprese distributrici la copertura dei costi finanziari implicitamente connessi alla svalutazione dei crediti);
- in tale prospettiva, quindi, con la deliberazione 300/2019/R/EEL, l'Autorità ha riformato interamente il profilo della regolazione interessato, realizzando un migliore equilibrio tra le esigenze di contenimento dell'onere per il sistema e quelle di copertura finanziaria dell'impresa distributrice; una tale soluzione regolatoria, pertanto, risulta evidentemente più adeguata rispetto alla *ratio* soggiacente alle disposizioni della

deliberazione 50/2018/R/EEL, e anche di più agevole attuazione dal punto di vista amministrativo, rispetto alla proposta, avanzata da alcune imprese, di riconoscere comunque gli interessi moratori qualora fatturati dall'impresa distributrice prima della risoluzione contrattuale; infatti, l'eventuale accoglimento di quest'ultima proposta, da un lato, non escluderebbe la possibilità di condotte opportunistiche (si pensi all'ipotesi in cui l'impresa fatturi a ridosso della risoluzione del contratto) – richiedendo quindi un appesantimento delle procedure in termini di adempimenti e verifiche supplementari, e, dall'altro lato, determinerebbe comunque un incremento dei costi complessivi a carico del meccanismo che continuerebbero a essere sproporzionati rispetto alle sopra citate esigenze di copertura finanziaria delle imprese distributrici;

- quanto poi, alla proposta, avanzata da un'impresa distributrice, di riconoscere comunque gli importi fatturati dal GSE a titolo di interessi moratori, essa non può essere evidentemente accolta in quanto si tratta di importi fatturati all'impresa distributrice per un inadempimento di quest'ultima che ha versato tardivamente al GSE gli oneri generali di sistema; si tratta di costi che, da un lato, non rientrano tra gli oneri generali di sistema non incassati dagli utenti (oggetto del meccanismo di cui alla deliberazione 50/2018/R/EEL) e, dall'altro lato, derivano da una condotta inefficiente dell'impresa distributrice con la conseguenza che non possono essere posti a carico del sistema e della generalità dei clienti finali;
- da ultimo, diversamente da quanto sostenuto dalle tre imprese distributrici che hanno presentato osservazioni, la previsione del punto 2 della deliberazione 300/2019/R/EEL che esclude dal computo dell'ammontare di reintegrazione gli interessi di mora fatturati non è una norma retroattiva in quanto non modifica *ex post* i criteri applicativi del meccanismo di reintegrazione dei crediti non riscossi, ma si riferisce a somme che, in base alla formulazione originaria della deliberazione 50/2018/R/EEL (che prevedeva l'inclusione degli interessi moratori nel meccanismo, purché fossero, al pari degli altri crediti, fatturati da almeno 12 mesi), non potevano essere oggetto di riconoscimento prima della sessione del 2019, e quindi avrebbero dovuto essere presentate in quest'ultima sessione, ossia successivamente alla emanazione della medesima deliberazione 300/2019/R/EEL;
- d'altra parte, la formulazione della deliberazione 50/2018/R/EEL avrebbe potuto ingenerare dubbi se il periodo di 12 mesi dalla fattura dei crediti ammessi al meccanismo riguardasse o meno anche gli interessi fatturati separatamente rispetto ai corrispettivi dovuti per la prestazione erogata; conseguentemente, l'errore in cui sono incorsi gli operatori che hanno formulato istanza di ammissione alla sessione del 2018 anche per gli interessi moratori relativi a crediti ammissibili per quella sessione (ancorché fatturati da meno di 12 mesi) potrebbe non essere inescusabile.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare la deliberazione 300/2019/R/EEL, ad eccezione della disposizione di cui al punto 3;
- ragioni equitative rendano opportuno chiarire l'ambito applicativo della predetta deliberazione 300/2019/R/EEL limitandone gli effetti ai soli crediti sorti

successivamente alla data della sua entrata in vigore (11 luglio 2019), ammettendo pertanto al meccanismo previsto dalla deliberazione 50/2018/R/EEL gli interessi moratori fatturati sino alla predetta data dell'11 luglio 2019;

- l'ammissione al meccanismo degli interessi moratori fatturati relativi a crediti per oneri generali non riscossi preclude, ovviamente, la rivalutazione dei medesimi crediti al saggio di interesse legale, poiché la funzione, tra l'altro, di ristoro del danno finanziario svolta dagli interessi moratori assorbe ed esclude l'esigenza di rivalutazione per le istanze presentate negli anni 2018 e 2019

DELIBERA

1. di confermare, a seguito delle osservazioni pervenute, la deliberazione 300/2019/R/EEL ad eccezione di quanto disposto nei numeri successivi;
2. di revocare la disposizione di cui al punto 3 della deliberazione 300/2019/R/EEL;
3. di disporre che CSEA, entro il 31/01/2020, predisponga modalità di integrazione delle istanze già presentate nelle sessioni degli anni 2018 e 2019 per il riconoscimento alle imprese distributrici degli importi di cui al comma 1.4, lett. a), numero iv), della deliberazione 50/2018/R/EEL nella versione antecedente le modifiche intervenute con la deliberazione 300/2019/R/EEL, con i medesimi criteri di presentazione disciplinati dalla deliberazione 50/2018/R/EEL e liquidi i relativi importi determinati entro il 31/03/2020;
4. di pubblicare la presente deliberazione e le deliberazioni 50/2018/R/EEL e 300/2019/R/EEL come modificate dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini